



Diritto Penale Contemporaneo

RIVISTA TRIMESTRALE

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

3/2022

EDITOR-IN-CHIEF

Gian Luigi Gatta

EDITORIAL BOARD

Italy: Antonio Gullo, Guglielmo Leo, Luca Luparia, Francesco Mucciarelli, Francesco Viganò

Spain: Jaime Alonso-Cuevillas, Sergi Cardenal Montraveta, David Carpio Briz,

Joan Queralt Jiménez

Chile: Jaime Couso Salas, Mauricio Duce Julio, Héctor Hernández Basualto,

Fernando Londoño Martínez

MANAGING EDITORS

Carlo Bray, Silvia Bernardi

EDITORIAL STAFF

Enrico Andolfatto, Enrico Basile, Emanuele Birritteri, Javier Escobar Veas,

Stefano Finocchiaro, Alessandra Galluccio, Elisabetta Pietrocarlo, Rossella Sabia,

Tommaso Trinchera, Maria Chiara Ubiali

EDITORIAL ADVISORY BOARD

Rafael Alcacer Guirao, Alberto Alessandri, Silvia Allegrezza, Chiara Amalfitano, Giuseppe Amarelli, Ennio Amodio, Coral Arangüena Fanego, Lorena Bachmaier Winter, Roberto Bartoli, Fabio Basile, Hervé Belluta, Alessandro Bernardi, Carolina Bolea Bardon, Manfredi Bontempelli, David Brunelli, Silvia Buzzelli, Alberto Cadoppi, Pedro Caeiro, Michele Caianiello, Lucio Camaldo, Stefano Canestrari, Francesco Caprioli, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, Raúl Carnevali, Marta Cartabia, Elena Maria Catalano, Mauro Catenacci, Antonio Cavaliere, Massimo Ceresa Gastaldo, Mario Chiavario, Federico Consulich, Mirentxu Corcoy Bidasolo, Roberto Cornelli, Cristiano Cupelli, Norberto Javier De La Mata Barranco, Angela Della Bella, Cristina de Maglie, Gian Paolo Demuro, Miguel Díaz y García Conlledo, Francesco D'Alessandro, Ombretta Di Giovine, Emilio Dolcini, Jacobo Dopico Gomez Áller, Patricia Faraldo Cabana, Silvia Fernández Bautista, Javier Gustavo Fernández Terruelo, Marcelo Ferrante, Giovanni Fiandaca, Gabriele Fornasari, Novella Galantini, Percy García Caverro, Loredana Garlati, Mitja Gialuz, Glauco Giostra, Víctor Gómez Martín, José Luis Guzmán Dalbora, Ciro Grandi, Giovanni Grasso, Giulio Illuminati, Roberto E. Kistoris, Máximo Langer, Juan Antonio Lascuráin Sánchez, Maria Carmen López Peregrín, Sergio Lorusso, Ezequiel Malarino, Francisco Maldonado Fuentes, Stefano Manacorda, Juan Pablo Mañalich Raffo, Vittorio Manes, Grazia Mannozi, Teresa Manso Porto, Luca Marafioti, Joseph Margulies, Enrico Marzaduri, Luca Masera, Jean Pierre Matus Acuña, Anna Maria Maugeri, Oliviero Mazza, Iván Meini, Alessandro Melchionda, Chantal Meloni, Melissa Miedico, Vincenzo Militello, Fernando Miró Linares, Vincenzo Mongillo, Renzo Orlandi, Magdalena Ossandón W., Francesco Palazzo, Carlenrico Paliero, Michele Papa, Raphaële Parizot, Claudia Pecorella, Marco Pelissero, Lorenzo Picotti, Carlo Piergallini, Paolo Pisa, Oreste Pollicino, Domenico Pulitanò, Serena Quattrococo, Tommaso Rafaraci, Paolo Renon, Lucia Riscato, Mario Romano, Maria Ángeles Rueda Martín, Carlo Ruga Riva, Stefano Ruggeri, Francesca Ruggieri, Dulce Maria Santana Vega, Marco Scoletta, Sergio Seminara, Paola Severino, Nicola Selvaggi, Rosaria Sicurella, Jesús Maria Silva Sánchez, Carlo Sotis, Giulio Ubertis, Inma Valejje Álvarez, Antonio Vallini, Gianluca Varraso, Vito Velluzzi, Paolo Veneziani, John Vervaele, Costantino Visconti, Javier Wilenmann von Bernath, Francesco Zacchè, Stefano Zirulia

Editore Associazione "Progetto giustizia penale", c/o Università degli Studi di Milano,
Dipartimento di Scienze Giuridiche "C. Beccaria" - Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO - c.f. 97792250157
ANNO 2022 - CODICE ISSN 2240-7618 - Registrazione presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011.
Impaginazione a cura di Chiara Pavesi

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale è un periodico on line ad accesso libero e non ha fine di profitto. Tutte le collaborazioni organizzative ed editoriali sono a titolo gratuito e agli autori non sono imposti costi di elaborazione e pubblicazione. La rivista, registrata presso il Tribunale di Milano, al n. 554 del 18 novembre 2011, è edita attualmente dall'associazione "Progetto giustizia penale", con sede a Milano, ed è pubblicata con la collaborazione scientifica e il supporto dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, dell'Università degli Studi di Milano, dell'Università di Roma Tre, dell'Università LUISS Guido Carli, dell'Universitat de Barcelona e dell'Università Diego Portales di Santiago del Cile.

La rivista pubblica contributi inediti relativi a temi di interesse per le scienze penalistiche a livello internazionale, in lingua italiana, spagnolo, inglese, francese, tedesca e portoghese. Ogni contributo è corredato da un breve abstract in italiano, spagnolo e inglese.

La rivista è classificata dall'ANVUR come rivista scientifica per l'area 12 (scienze giuridiche), di classe A per i settori scientifici G1 (diritto penale) e G2 (diritto processuale penale). È indicizzata in DoGI e DOAJ.

Il lettore può leggere, condividere, riprodurre, distribuire, stampare, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, cercare e segnalare tramite collegamento ipertestuale ogni lavoro pubblicato su "Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale", con qualsiasi mezzo e formato, per qualsiasi scopo lecito e non commerciale, nei limiti consentiti dalla licenza Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia (CC BY-NC 3.0 IT), in particolare conservando l'indicazione della fonte, del logo e del formato grafico originale, nonché dell'autore del contributo.

La rivista può essere citata in forma abbreviata con l'acronimo: *DPC-RT*, corredato dall'indicazione dell'anno di edizione e del fascicolo.

La rivista fa proprio il [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborato dal COPE (Committee on Publication Ethics).

La rivista si conforma alle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di tutela dei dati personali e di uso dei cookies ([clicca qui](#) per dettagli).

Ogni contributo proposto per la pubblicazione è preliminarmente esaminato dalla direzione, che verifica l'attinenza con i temi trattati dalla rivista e il rispetto dei requisiti minimi della pubblicazione.

In caso di esito positivo di questa prima valutazione, la direzione invia il contributo in forma anonima a due revisori, individuati secondo criteri di rotazione tra i membri dell'Editorial Advisory Board in relazione alla rispettiva competenza per materia e alle conoscenze linguistiche. I revisori ricevono una scheda di valutazione, da consegnare compilata alla direzione entro il termine da essa indicato. Nel caso di tardiva o mancata consegna della scheda, la direzione si riserva la facoltà di scegliere un nuovo revisore.

La direzione comunica all'autore l'esito della valutazione, garantendo l'anonimato dei revisori. Se entrambe le valutazioni sono positive, il contributo è pubblicato. Se una o entrambe le valutazioni raccomandano modifiche, il contributo è pubblicato previa revisione dell'autore, in base ai commenti ricevuti, e verifica del loro accoglimento da parte della direzione. Il contributo non è pubblicato se uno o entrambi i revisori esprimono parere negativo alla pubblicazione.

La direzione si riserva la facoltà di pubblicare, in casi eccezionali, contributi non previamente sottoposti alla procedura di peer review. Di ciò è data notizia nella prima pagina del contributo, con indicazione delle ragioni relative.

I contributi da sottoporre alla Rivista possono essere inviati al seguente indirizzo mail: editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. I contributi che saranno ritenuti dalla direzione di potenziale interesse per la rivista saranno sottoposti alla procedura di peer review sopra descritta. I contributi proposti alla rivista per la pubblicazione dovranno rispettare i criteri redazionali [scaricabili qui](#).

Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale es una publicación periódica *on line*, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todas las colaboraciones de carácter organizativo y editorial se realizan gratuitamente y no se imponen a los autores costes de maquetación y publicación. La Revista, registrada en el Tribunal de Milan, en el n. 554 del 18 de noviembre de 2011, se edita actualmente por la asociación “Progetto giustizia penale”, con sede en Milán, y se publica con la colaboración científica y el soporte de la *Università Commerciale Luigi Bocconi* di Milano, la *Università degli Studi di Milano*, la *Università di Roma Tre*, la *Università LUISS Guido Carli*, la *Universitat de Barcelona* y la *Universidad Diego Portales de Santiago de Chile*.

La Revista publica contribuciones inéditas, sobre temas de interés para la ciencia penal a nivel internacional, escritas en lengua italiana, española, inglesa, francesa, alemana o portuguesa. Todas las contribuciones van acompañadas de un breve abstract en italiano, español e inglés.

El lector puede leer, compartir, reproducir, distribuir, imprimir, comunicar a terceros, exponer en público, buscar y señalar mediante enlaces de hipervínculo todos los trabajos publicados en “Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale”, con cualquier medio y formato, para cualquier fin lícito y no comercial, dentro de los límites que permite la licencia *Creative Commons - Attribuzione - Non commerciale 3.0 Italia* (CC BY-NC 3.0 IT) y, en particular, debiendo mantenerse la indicación de la fuente, el logo, el formato gráfico original, así como el autor de la contribución.

La Revista se puede citar de forma abreviada con el acrónimo *DPC-RT*, indicando el año de edición y el fascículo.

La Revista asume el [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) elaborado por el COPE (*Comitte on Publication Ethics*).

La Revista cumple lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 en materia de protección de datos personales ([clica aquí](#) para los detalles sobre protección de la privacy y uso de cookies).

Todas las contribuciones cuya publicación se propone serán examinadas previamente por la Dirección, que verificará la correspondencia con los temas tratados en la Revista y el respeto de los requisitos mínimos para su publicación.

En el caso de que se supere con éxito aquella primera valoración, la Dirección enviará la contribución de forma anónima a dos evaluadores, escogidos entre los miembros del *Editorial Advisory Board*, siguiendo criterios de rotación, de competencia por razón de la materia y atendiendo también al idioma del texto. Los evaluadores recibirán un formulario, que deberán devolver a la Dirección en el plazo indicado. En el caso de que la devolución del formulario se retrasara o no llegara a producirse, la Dirección se reserva la facultad de escoger un nuevo evaluador.

La Dirección comunicará el resultado de la evaluación al autor, garantizando el anonimato de los evaluadores. Si ambas evaluaciones son positivas, la contribución se publicará. Si alguna de las evaluaciones recomienda modificaciones, la contribución se publicará después de que su autor la haya revisado sobre la base de los comentarios recibidos y de que la Dirección haya verificado que tales comentarios han sido atendidos. La contribución no se publicará cuando uno o ambos evaluadores se pronuncien negativamente sobre su publicación.

La Dirección se reserva la facultad de publicar, en casos excepcionales, contribuciones que no hayan sido previamente sometidas a *peer review*. Se informará de ello en la primera página de la contribución, indicando las razones.

Si deseas proponer una publicación en nuestra revista, envía un mail a la dirección editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. Las contribuciones que la Dirección considere de potencial interés para la Revista se someterán al proceso de *peer review* descrito arriba. Las contribuciones que se propongan a la Revista para su publicación deberán respetar los criterios de redacción (se pueden [descargar aquí](#)).



Diritto penale contemporaneo – Rivista trimestrale is an on-line, open-access, non-profit legal journal. All of the organisational and publishing partnerships are provided free of charge with no author processing fees. The journal, registered with the Court of Milan (n° 554 - 18/11/2011), is currently produced by the association “Progetto giustizia penale”, based in Milan and is published with the support of Bocconi University of Milan, the University of Milan, Roma Tre University, the University LUISS Guido Carli, the University of Barcelona and Diego Portales University of Santiago, Chile.

The journal welcomes unpublished papers on topics of interest to the international community of criminal scholars and practitioners in the following languages; Italian, Spanish, English, French, German and Portuguese. Each paper is accompanied by a short abstract in Italian, Spanish and English.

Visitors to the site may share, reproduce, distribute, print, communicate to the public, search and cite using a hyperlink every article published in the journal, in any medium and format, for any legal non-commercial purposes, under the terms of the Creative Commons License - Attribution – Non-commercial 3.0 Italy (CC BY-NC 3.0 IT). The source, logo, original graphic format and authorship must be preserved.

For citation purposes the journal’s abbreviated reference format may be used: *DPC-RT*, indicating year of publication and issue.

The journal strictly adheres to the [Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors](#) drawn up by COPE (Committee on Publication Ethics).

The journal complies with the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) ([click here](#) for details on protection of privacy and use of cookies).

All articles submitted for publication are first assessed by the Editorial Board to verify pertinence to topics addressed by the journal and to ensure that the publication’s minimum standards and format requirements are met.

Should the paper in question be deemed suitable, the Editorial Board, maintaining the anonymity of the author, will send the submission to two reviewers selected in rotation from the Editorial Advisory Board, based on their areas of expertise and linguistic competence. The reviewers are provided with a feedback form to compile and submit back to the editorial board within an established timeframe. If the timeline is not heeded to or if no feedback is submitted, the editorial board reserves the right to choose a new reviewer.

The Editorial Board, whilst guaranteeing the anonymity of the reviewers, will inform the author of the decision on publication. If both evaluations are positive, the paper is published. If one or both of the evaluations recommends changes the paper will be published subsequent to revision by the author based on the comments received and verification by the editorial board. The paper will not be published should one or both of the reviewers provide negative feedback.

In exceptional cases the Editorial Board reserves the right to publish papers that have not undergone the peer review process. This will be noted on the first page of the paper and an explanation provided.

If you wish to submit a paper to our publication please email us at editor.criminaljusticenetwork@gmail.com. All papers considered of interest by the editorial board will be subject to peer review process detailed above. All papers submitted for publication must abide by the editorial guidelines ([download here](#)).

<p>DIRITTO PENALE E VIOLENZA DI GENERE</p> <p><i>DERECHO PENAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO</i></p> <p><i>GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p>Violenza domestica e legittima difesa 1</p> <p><i>Violencia doméstica y legítima defensa</i></p> <p><i>Domestic Violence and Self-Defence</i></p> <p>Claudia Pecorella</p>
<p><i>GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p>Giustizia egualitaria e cultura della colpevolezza: la sanzione del «motivo di genere» nel diritto penale cileno 17</p> <p><i>Justicia igualitaria y cultura de la culpabilidad: la sanción de la «razón de género» en el Derecho penal chileno</i></p> <p><i>Egalitarian Justice and the Culture of Culpability: Punishing «Gender-Bias» in the Chilean Criminal Law</i></p> <p>Andrea Perin</p>
<p><i>GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p>The Impact of International Human Rights Law on National Policies to Combat Domestic and Sexual Violence Against Women 46</p> <p><i>L'impatto del diritto internazionale dei diritti umani sulle politiche di contrasto alla violenza contro le donne</i></p> <p><i>El impacto del derecho internacional de los derechos humanos en las políticas para combatir la violencia contra las mujeres</i></p> <p>Sofia Braschi</p>
<p><i>GENDER VIOLENCE AND CRIMINAL LAW</i></p>	<p>Profili penali della c.d. violenza ostetrica 64</p> <p><i>Aspectos penales de la denominada “violencia obstétrica”</i></p> <p><i>Criminal Profiles of the So-Called Obstetric Violence</i></p> <p>Marina Di Lello Finuoli</p>
<p>QUESTIONI DI PARTE SPECIALE</p> <p><i>TEMAS DE PARTE ESPECIAL</i></p> <p><i>SPECIAL PART TOPICS</i></p>	<p>Corruzione in atti giudiziari e testimoni. Una revisione critica 88</p> <p><i>Cobeco en causas judiciales y testigos. Una revisión crítica</i></p> <p><i>Bribery in Judicial Proceedings and Witnesses. A Critical Review</i></p> <p>Francesco Centonze, Pierpaolo Astorina Marino</p>
<p><i>SPECIAL PART TOPICS</i></p>	<p>Il fatto di lieve entità ex art. 73, quinto comma, D.P.R. 309/1990: alla ricerca di un'interpretazione tassativizzante 108</p> <p><i>Tráfico de drogas de menor gravedad conforme con arreglo al apartado 5 del artículo 73 del D.P.R. 309/1990: en busca de certeza jurídica</i></p> <p><i>Minor Drug Trafficking Pursuant to Art. 73, Para. 5, D.P.R. 309/1990: Looking for Legal Certainty</i></p> <p>Arianna Lancia, Flavia Pacella</p>

<i>NOTE A SENTENZA</i>	La Sentenza d'appello sulla trattativa Stato-Mafia	133
<i>COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA</i>	<i>La sentencia de apelación sobre la negociación entre el Estado y la mafia</i> <i>The Appeal Judgment on the Mafia-State Negotiations</i>	
<i>NOTES ON JUDGEMENTS</i>	Giuseppe Amarelli	
	La causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con il reato continuato	154
	<i>La causa de exclusión de la punibilidad por especial tenuidad del hecho es compatible con el delito continuado</i> <i>De Minimis Defence Applies Also in Case of Plurality of Interrelated Offences</i>	
	Alberto Aimi	
	Le Sezioni unite sui mezzi d'impugnazione delle misure di sicurezza in caso di condanna nel giudizio abbreviato	161
	<i>Las Secciones Unidas sobre los recursos procesales en contra de las medidas de seguridad en el caso de una condena en un juicio abreviado</i> <i>The Joint Chambers of the Supreme Court on the Appellate Remedies Against the Security Measures in Case of Conviction Issued in the "Giudizio Abbreviato"</i>	
	Valentina Vasta	
<i>IL FOCUS SU...</i>	Cooperative Compliance Measures to Prevent Organised Crime Infiltrations and the Protection of the EU's Financial Interests	174
<i>EL ENFOQUE EN...</i>	<i>La protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea e gli strumenti di cooperative compliance per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata</i> <i>La protección de los intereses financieros de la Unión Europea y los instrumentos de cooperative compliance para prevenir la infiltración del crimen organizado</i>	
<i>THE FOCUS ON...</i>	Emanuele Birritteri, Elisabetta Tati	
	L'arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra	195
	<i>El arte del terror: degradar la cultura para financiar la guerra</i> <i>The Art of Terror: Degrading Culture for Financing War</i>	
	Angelo Giraldi, Pietro Sorbello	

Il paradigma del <i>ne bis in idem</i> tra proporzionalità assorbente, rinnovata concezione processuale e <i>overlapping protection</i>	219
<i>El paradigma del ne bis in idem entre proporcionalidad absorbente, concepción procesal renovada y protección solapada</i>	
<i>The Ne Bis in Idem Paradigm in the Context of Absorbing Proportionality, Renewed Procedural Conception and Overlapping Protection</i>	
Jacopo Della Valentina	

Il divieto di <i>reformatio in peius</i> tra incertezze dogmatiche e letture restrittive	240
<i>La prohibición de reformatio in peius entre incertidumbre dogmática y aproximaciones restrictivas</i>	
<i>The Prohibition of Reformatio in Peius Between Dogmatic Uncertainties and Restrictive Case Law</i>	
Francesco Lazzarini	

NOTE A SENTENZA

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA

NOTES ON JUDGEMENTS

- 133 **La Sentenza d'appello sulla trattativa Stato-Mafia**
La sentencia de apelación sobre la negociación entre el Estado y la mafia
The Appeal Judgment on the Mafia-State Negotiations
Giuseppe Amarelli
- 154 **La causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con il reato continuato**
La causa de exclusión de la punibilidad por especial tenuidad del hecho es compatible con el delito continuado
De Minimis Defence Applies Also in Case of Plurality of Interrelated Offences
Alberto Aimi
- 161 **Le Sezioni unite sui mezzi d'impugnazione delle misure di sicurezza in caso di condanna nel giudizio abbreviato**
Las Secciones Unidas sobre los recursos procesales en contra de las medidas de seguridad en el caso de una condena en un juicio abreviado
The Joint Chambers of the Supreme Court on the Appellate Remedies Against the Security Measures in Case of Conviction Issued in the "Giudizio Abbreviato"
Valentina Vasta

La causa di esclusione della punibilità della particolare tenuità del fatto è compatibile con il reato continuato

La causa de exclusión de la punibilidad por especial tenuidad del hecho es compatible con el delito continuado

De Minimis Defence Applies Also in Case of Plurality of Interrelated Offences

ALBERTO AIMI

*Assegnista di ricerca in diritto penale nell'Università degli Studi di Milano
alberto.aimi@unimi.it*

PARTICOLARE TENUITÀ DEL FATTO,
CONCORSO DI REATI

DE MINIMIS,
CONCORSO DE DELITOS

DE MINIMIS DEFENCE,
PLURALITY OF OFFENCES

ABSTRACTS

La decisione in commento esprime un principio condivisibile e risolve finalmente un contrasto giurisprudenziale che si trascinava da almeno un quinquennio. Dopo aver ricostruito gli snodi fondamentali della decisione, l'A. evidenzia tuttavia alcuni passaggi poco convincenti della motivazione del provvedimento in commento, sottolineando altresì la superfluità del meccanismo di valutazione della particolare tenuità tratteggiato dalle Sezioni unite.

La sentencia que se comenta expresa un principio razonable, resolviendo por fin una discusión jurisprudencial que se arrastraba desde hacía al menos cinco años. Sin embargo, tras reconstruir las coyunturas fundamentales de la decisión, el autor destaca algunos pasajes poco convincentes de la fundamentación de la decisión, subrayando también la innecesidad del mecanismo de valoración de la tenuidad del hecho esbozado por las Secciones Unidas.

The judgment analysed by this case note reaches a plausible outcome, eventually resolving a case-law conflict lasted for at least five years. After reconstructing the core reasoning of the Court the Author highlights some controversial points, stressing also the superfluity of the de minimis defence evaluation mechanism outlined by the joint criminal branches of the Italian Supreme Court of Cassation.

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Il fatto, il procedimento nei gradi di merito e l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite. – 3. La pronuncia delle Sezioni unite. – 4. Osservazioni critiche.

1.

Premessa.

Con la pronuncia in commento, le Sezioni unite della Corte di cassazione mettono la parola fine al prolungato e persistente contrasto giurisprudenziale insorto in merito alla compatibilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 *bis* c.p.) con l'istituto del reato continuato (art. 81 co. 2 c.p.), accogliendo la tesi espressa dall'orientamento più recente, secondo cui la commissione di più reati avvinti dal vincolo della continuazione non è di per sé ostativa al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 131 *bis* c.p., che potrà dunque d'ora in avanti essere sempre concesso qualora, ad esito di una valutazione in concreto, il complesso di illeciti unificato *ex* art. 81 co. 2 c.p. risulti di particolare tenuità.

Pur esprimendo un principio certamente condivisibile¹, il provvedimento in epigrafe finisce, da un lato, per tracciare alcuni discutibili paralleli tra reato continuato, concorso formale e reato permanente e, dall'altro, per delineare, senza che ve ne fosse reale necessità, un meccanismo di valutazione della particolare tenuità del tutto peculiare, proprio per le ipotesi di continuazione.

La sentenza non si sottrae pertanto ad alcune osservazioni critiche, che sarà possibile tratteggiare soltanto dopo aver ripercorso brevemente i fatti di causa e i principali snodi del percorso argomentativo che, secondo i giudici di legittimità, sorregge il principio di diritto accolto nel caso di specie.

2.

Il fatto, il procedimento nei gradi di merito e l'assegnazione del ricorso alle Sezioni unite.

L'imputato – che aveva parcheggiato per tre volte nell'arco di un mese la propria autovettura sulle corsie di accesso e di uscita di un distributore di benzina gestito dal fratello, impedendo così l'utilizzo del servizio di rifornimento da parte della clientela – veniva dichiarato responsabile di tre diversi delitti di violenza privata, compiuti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso (artt. 81 co. 2, 610 c.p.), e condannato alla pena di venti giorni di reclusione, sostituita con una multa di importo pari a euro 5.000.

Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto (art. 131 *bis* c.p.), invocata dalla difesa dell'imputato, risultava inapplicabile, proprio in ragione dell'avvenuto riconoscimento del vincolo della continuazione tra i tre delitti realizzati da quest'ultimo.

L'imputato ricorreva allora per cassazione, dolendosi – per quanto rileva in questa sede – dell'erronea applicazione dell'art. 131 *bis* c.p.

Investita del ricorso, la quinta sezione della Corte di cassazione rimetteva la questione alle Sezioni unite, riscontrando un contrasto nella giurisprudenza delle sezioni semplici in merito ai rapporti tra l'istituto della continuazione e quello dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto.

Com'è noto, infatti, una parte della giurisprudenza riteneva la causa di non punibilità sempre inapplicabile ai casi in cui plurimi reati fossero avvinti dal vincolo della continuazione²; secondo un diverso orientamento, invece, la continuazione non assume, in linea di principio,

¹ La decisione è stata apprezzata nell'esito da tutti i commentatori: BANCHI (2022), p. 2581; FLORIO (2002), pp. 20-22. Per la compatibilità in astratto tra reato continuato e art. 131 *bis* c.p., sia pur con diversità di accenti, si erano già pronunciati, tra gli altri: BALLINI (2017), pp. 332-335; BRIZI (2016), pp. 3283-3284; GULLO (2021), p. 1987; NIGRO IMPERIALE (2020), pp. 97-98; POMANTI (2015), p. 16; ROSSI (2016), pp. 544-545; ZUFFADA (2021). *Contra*: AMARELLI (2017), p. 570. Scrivendo poco dopo l'introduzione dell'art. 131 *bis* c.p., paventavano la possibile esclusione dall'ambito di applicabilità della causa di non punibilità in esame delle ipotesi di continuazione: BRUNELLI (2016), pp. 277-278; PADOVANI (2015), p. 22.

² Orientamento inaugurato da Cass. pen, Sez. III, 28 maggio 2015, n. 29897, Gau. Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali, sia consentito rinviare a ZUFFADA (2021).

natura ostativa alla concessione del beneficio di cui all'art. 131 *bis* c.p.³, dovendosi verificare caso per caso la natura "abituale" del comportamento alla luce della definizione contenuta nel terzo comma dell'art. 131 *bis* c.p.

3. La pronuncia delle Sezioni unite.

Nel prendere posizione in favore dell'orientamento meno restrittivo, la Suprema corte ripercorre innanzitutto gli elementi strutturali dell'art. 131 co. 1 *bis* c.p., ricordando che, a fronte di un'offesa particolarmente tenue e di un reato che rimane all'interno della soglia massima di gravità correlata ad una pena non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, l'applicabilità della causa di esclusione della punibilità in parola può essere negata soltanto a fronte di un "comportamento abituale".

I giudici ricordano poi che la nozione di "comportamento abituale", fornita direttamente dal legislatore col terzo comma dell'art. 131 *bis* c.p., si articola in tre distinte ipotesi, che devono ritenersi «tassative»⁴: a) il caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; b) il caso in cui l'autore abbia commesso più reati della stessa indole; c) il caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate.

Fatta questa premessa, la Corte di cassazione passa dunque a verificare analiticamente se il reato continuato possa essere ricondotto ad alcuna tra tali tipologie di "comportamento abituale".

Per ciò che attiene alla prima ipotesi, la Suprema corte esclude ogni automatica identificazione dell'«identità del disegno criminoso», che costituisce il requisito per applicare il più favorevole meccanismo di calcolo della pena di cui all'art. 81 co. 2 c.p., con le «altre ipotesi di collegamento tra pluralità di reati, che, come l'abitualità o la professionalità criminosa, giustificano, all'opposto, un giudizio di maggior gravità della condotta dell'agente».

Ad avviso delle Sezioni unite, infatti, gli istituti del reato continuato, da un lato, e della abitualità, professionalità e tendenza a delinquere, dall'altro, rivelano una natura tutt'affatto differente.

Il primo, improntato al *favor rei*, consente di applicare una disciplina sanzionatoria più favorevole «in ragione del minor grado di pericolosità sociale rivelato dal comportamento di un soggetto che [...] ha superato in un'unica occasione le contropinte che l'ordinamento predispone per contrastare l'interesse a delinquere»; i secondi, invece, «si connotano per un apprezzamento di maggiore gravità dei comportamenti», dovuto proprio al fatto che la dichiarazione abitualità, professionalità e tendenza a delinquere «esprime [...] l'opzione del reo a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza».

Identica conclusione viene poi raggiunta con riferimento alla tipologia di "comportamento abituale" che si inverte qualora il reo abbia commesso "più reati della stessa indole".

La Corte di cassazione osserva infatti che, se da un lato la categoria dei reati fra i quali può essere riconosciuta la continuazione è più ampia di quella che racchiude i reati da considerarsi "della stessa indole" ai sensi dell'art. 101 c.p., poiché la continuazione può essere riconosciuta anche a fronte di illeciti «che pregiudichino beni giuridici non omogenei o che vengano commessi con modalità esecutive differenti»; dall'altro, la categoria dei reati "potenzialmente continuati" risulta al contempo più ristretta, poiché "reati della stessa indole" possono essere «anche i reati colposi», normalmente ritenuti incompatibili con il reato continuato, e «quelli commessi per effetto degli stessi impulsi o motivi a delinquere», che non necessariamente si identificano con quelli commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Esclusa, dunque, ogni automatica sovrapposizione tra "reati avvinti dalla continuazione" e "reati della stessa indole", le Sezioni unite procedono infine a verificare se, nel caso di continuazione, il comportamento debba essere comunque ritenuto "abituale" perché riconducibile alla terza tipologia delineata dal terzo comma dell'art. 131 *bis* c.p., vale a dire il caso "in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate".

³ Per la prima volta in questo senso Cass. pen., Sez. II, 29 marzo 2017, n. 19932, Di Bello. Per una ricostruzione dell'orientamento aperto ad una possibile applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. al reato continuato, v. sempre ZUFFADA (2021).

⁴ Ove non diversamente specificato, le citazioni sono tratte dalla sentenza in commento.

Dopo aver scartato immediatamente l'idea per cui il reato continuato possa rientrare nella categoria dei «reati che abbiano ad oggetto condotte abituali o reiterate», posto che la locuzione è pacificamente riferita «ai reati eventualmente o necessariamente abituali», i giudici di legittimità si interrogano allora sul significato del controverso sintagma reati «a condotte plurime», sottolineando ancora una volta l'impossibilità di ricondurvi l'istituto della continuazione.

Secondo la Corte di cassazione, infatti, già da una semplice analisi del tenore letterale della disposizione – che menziona «reati aventi ad oggetto condotte plurime», e non plurimi reati – si evincerebbe pianamente che il «carattere plurimo contraddistingue le condotte, non già i reati, come invece accade nell'ipotesi della continuazione».

Tale lettura sarebbe poi confermata dal fatto che, nell'ultimo periodo del terzo comma dell'art. 131 *bis* c.p., il legislatore non ha riprodotto l'inciso «anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, risulti di particolare tenuità» contenuto nel periodo precedente, ove il legislatore si riferisce sicuramente ad un'ipotesi di pluralità di reati, dimostrando così che, con la locuzione «reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate», «il legislatore [...] ha inteso propriamente riferirsi a categorie o «schemi di incriminazione», non anche a ipotesi di concorso di reati».

Infine, secondo la Suprema corte, tre ulteriori argomenti di natura sistematica militerebbero a favore della piena compatibilità tra continuazione e art. 131 *bis* c.p.

In primo luogo, la Corte di cassazione rileva che, se l'istituto della non punibilità per tenuità del fatto si considerasse incompatibile con il reato continuato, sorgerebbe il rischio di «generare incongruenze sistematiche nel raffronto con la linea interpretativa che pacificamente riconosce la configurabilità» dell'art. 131 *bis* c.p. «nelle ipotesi di concorso formale di reati», che non si ritiene classificabile «tra le ipotesi di condotte plurime, abituali o reiterate» proprio perché caratterizzato da «unicità di azione od omissione». Secondo le Sezioni unite, infatti, «ragioni di coerenza logico-sistematica e di unicità della direzione teleologica impressa alle singole azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso impongono di considerare anche l'ipotesi disciplinata nell'art. 81 c.p., comma 2, come «unitaria»».

In secondo luogo, ad avviso della Suprema corte, l'esclusione del reato continuato dall'ambito di applicabilità dell'art. 131 *bis* c.p. finirebbe per porsi in contrasto con un altro dato acquisito nella giurisprudenza delle sezioni semplici, che «esclude, in generale, la presenza di fattori ostativi all'eventuale operatività della causa di non punibilità con riferimento al reato permanente».

In terzo ed ultimo luogo, la tesi più restrittiva in tema di rapporti tra reato continuato e art. 131 *bis* c.p. ignorerebbe la *ratio* di favore sottesa all'istituto della continuazione, che finirebbe per essere frustrata se proprio a chi «cede all'impulso criminoso una sola volta, ossia al momento della ideazione del disegno criminoso», venisse precluso in via assoluta di invocare la causa di non punibilità in parola.

L'esclusione di ogni incompatibilità strutturale tra i due istituti impone pertanto, ad avviso delle Sezioni unite, «di valutare caso per caso le condizioni e i presupposti di compatibilità di tale interrelazione, sulla base di una complessiva analisi della vicenda in concreto sottoposta al vaglio dell'autorità giudiziaria».

Più in particolare, il giudice di merito dovrà valutare la possibilità di concedere il beneficio di cui all'art. 131 *bis* c.p. sulla base di una serie di criteri, rappresentati: «a) dalla natura e dalla gravità degli illeciti unificati; b) dalla tipologia dei beni giuridici lesi o posti in pericolo; c) dall'entità delle disposizioni di legge violate; d) dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte; e) dalle relative motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate; f) dall'arco temporale e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano; g) dall'intensità del dolo; h) dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti».

Nell'ambito di tale valutazione, non potrà considerarsi dirimente il solo criterio rappresentato dalla distanza temporale tra i vari illeciti unificati dalla continuazione, che dovrà invece essere valutato assieme agli altri, fermo restando che, ad avviso della Suprema corte, «risulterà più agevole individuare l'elemento di raccordo fra la continuazione e la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cit. nelle vicende connotate da un significativo grado di concentrazione spazio-temporale delle condotte».

Infine, nel caso in cui dovesse risultare impossibile applicare l'art. 131 *bis* c.p. a tutti i reati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, perché soltanto alcuni possono «costituire oggetto del giudizio di particolare tenuità dell'offesa» o rientrano nei limiti edittali fissati dal primo comma dell'art. 131 *bis* c.p., nulla vieterebbe «di sciogliere la continuazione

tra la pluralità delle condotte illecite [...], riconoscendo la causa di non punibilità [...] anche in relazione ad uno solo dei fatti riuniti sotto la disciplina della continuazione».

Ciò posto, ad avviso delle Sezioni unite, nella concreta fattispecie in esame la causa di non punibilità in parola risulta comunque inapplicabile; l'imputato, infatti, ha realizzato tre⁵ diversi reati della «medesima indole», «rientranti, come tali, nella seconda ipotesi ostantiva prevista dal comma 3 dell'art. 131-*bis*» c.p.

4.

Osservazioni critiche.

Come abbiamo anticipato, non vi è nessun dubbio sul fatto che il principio di diritto accolto dalle Sezioni unite meriti piena condivisione. Si noti, infatti, che le conclusioni raggiunte dai giudici di legittimità nel provvedimento in commento seguono pianamente dalla congiunzione di cinque diverse premesse, tutte pacifiche e/o ampiamente riconosciute dalla giurisprudenza delle stesse Sezioni unite: i) le tre ipotesi di «comportamento abituale» delineate nel terzo comma dell'art. 131 *bis* c.p. hanno natura tassativa⁶; ii) la dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere non ha nulla a che vedere con l'istituto della continuazione⁷; iii) la continuazione eterogenea può ben abbracciare reati che non siano della stessa indole, nel senso specificato dall'art. 101 c.p.⁸; iv) il sintagma «reati aventi ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate» non si riferisce ad una pluralità di reati⁹; v) il reato continuato non rappresenta un reato unitario, ma un concorso materiale di reati unificato a limitati fini, precisamente indicati dalla legge¹⁰.

Si trattava, insomma, di una decisione facile, che stupisce innanzitutto per la mancanza di una più marcata stigmatizzazione dell'orientamento rigettato dalle Sezioni unite, che si era posto in pervicace e aperta violazione della lettera dell'art. 131 *bis* co. 3 c.p. e che rappresentava, ad avviso di chi scrive, uno dei più fulgidi esempi della sempre più crescente insofferenza che mostra una parte della giurisprudenza di legittimità rispetto ai criteri ermeneutici vincolanti – primo fra tutti: il divieto di analogia *in malam partem* – che governano (o dovrebbero governare) l'applicazione della legge penale¹¹.

Concentrandosi, ora, sui passaggi meno condivisibili dell'impianto motivazionale della sentenza in commento, si osserva in primo luogo la scarsa persuasività del parallelo tracciato dalle Sezioni unite tra concorso formale e reato continuato.

Ed infatti, se è vero che la ragione per cui il concorso formale è compatibile con l'art. 131 *bis* c.p. è rappresentata dal fatto che la fattispecie di cui all'art. 81 co. 1 c.p. è caratterizzata da unicità dell'azione od omissione e, pertanto, non può rientrare nella tipologia di «comportamento abituale» costituita dai reati «aventi ad oggetto condotte plurime, abituali o reiterate»,

⁵ Com'è noto, occorrono infatti almeno tre reati della stessa indole per considerare il comportamento abituale ai sensi del secondo periodo dell'art. 131 *bis* co. 3 c.p.: sul punto, Cass. pen., Sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, Tushaj.

⁶ Così Cass. pen., Sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, cit. Prima di questa pronuncia, espressamente in questo senso, in dottrina: ADDANTE (2016), pp. 5-6; PADOVANI (2015), p. 22; ROSSI (2016), p. 541.

⁷ La netta distinzione tra continuazione e abitualità, professionalità o tendenza a delinquere risulta da una semplice lettura degli artt. 102 ss. c.p. Correttamente in questo senso anche Cass. pen., Sez. I, 8 gennaio 2016, n. 15955, Eloumari. La Corte di cassazione si è addirittura spinta a ritenere l'istituto dell'abitualità dichiarata dal giudice (art. 103 c.p.) «incompatibile con l'essenza stessa della continuazione»: Cass. pen., Sez. I, 5 luglio 2018, n. 36036, De Cenzo.

⁸ È evidente, infatti, che il reo può ben aver programmato nelle sue linee essenziali la commissione di plurimi reati «preveduti da disposizioni diverse [...] ovvero da leggi diverse», senza che la natura dei fatti che li costituiscono o i motivi che li determinarono presentino caratteri fondamentali comuni. Si pensi ad un condomino che abbia preventivato di truffare la sua anziana ma ancora arzilla dirimpettaia, a cui pure è affezionato, trovandosi in temporanee difficoltà economiche, e, al contempo, di appendere una serie di cartelli nella tromba delle scale contenenti epiteti offensivi nei confronti del portinaio, nei confronti del quale covava da tempo una profonda antipatia. Così già BALLINI (2017), p. 334; BRIZI (2016), pp. 3277-3278; GULLO (2021), p. 1987; NIGRO IMPERIALE (2020), p. 99; ZUFFADA (2021).

⁹ Così sempre Cass. pen., Sez. un., 25 febbraio 2016, n. 13681, cit. Nello stesso senso, in dottrina, già prima della pronuncia delle SS.UU.: BARTOLI (2015), pp. 668-669; GROSSO (2015), p. 519; POMANTI (2015), p. 16; ROSSI (2016), pp. 543-544.

¹⁰ Si tratta di una conclusione pacifica fin dal 1981 – v. Cass. pen., Sez. un., 10 ottobre 1981, n. 10928, Cassinari – e successivamente ribadita, o comunque implicitamente accolta, in almeno 17 altre pronunce delle Sezioni unite: Cass. pen., Sez. un., 19 giugno 1982, n. 9559, Alunni; Cass. pen. Sez. un., 5 luglio 1984, n. 6300, Falato; Cass. pen. Sez. un., 21 giugno 1986, n. 7682, Nicolini; Cass. pen., Sez. un., 16 novembre 1989, n. 18, Fiorentini; Cass. pen., Sez. un., 24 gennaio 1996, n. 2780, Panigoni; Cass. pen. Sez. un., 26 febbraio 1997, n. 1, Mammoliti; Cass. pen., Sez. un., 26 novembre 1997, n. 15, Varnelli; Cass. pen., Sez. un., 30 giugno 1999, n. 14, Ronga; Cass. pen., Sez. un., 27 novembre 2008, n. 3286, Chiodi; Cass. pen., Sez. un., 26 marzo 2009, n. 25956, Vitale; Cass. pen., Sez. un., 23 aprile 2009, n. 21501, Astone; Cass. pen., Sez. un., 27 gennaio 2011, n. 21039, Loy; Cass. pen., Sez. un., 28 febbraio 2013, n. 25939, Ciabotti; Cass. pen., Sez. un., 27 marzo 2014, n. 16208, C.; Cass. pen., Sez. un., 26 febbraio 2015, n. 22471, Sebbar; Cass. pen., Sez. un., 21 giugno 2018, n. 40983, Giglia; Cass. pen., Sez. un., 24 giugno 2021, n. 47127, Pizzone.

¹¹ Per un quadro d'insieme, v. per tutti INSOLERA (2019), pp. 97-103 e 117-131.

è evidente che tale argomento non può valere anche per il reato continuato, per la manifesta ragione per cui, per espressa definizione legislativa, nel reato continuato le “azioni od omissioni” devono essere necessariamente... plurime!

In secondo luogo, non si comprende perché la tesi accolta dalla Suprema corte sarebbe rafforzata dall'orientamento giurisprudenziale che riconosce piena compatibilità – in linea di principio – tra reato permanente e art. 131 *bis* c.p. Da un lato, l'unitarietà del reato permanente è pacifica; dall'altro, il reato continuato fa riferimento ad una pluralità di reati, che può essere pure eterogenea: le due categorie hanno davvero ben poco a che fare l'una con l'altra.

Né, a ben vedere, risulta del tutto convincente il meccanismo di valutazione della particolare tenuità del “fatto continuato” tratteggiato dalle Sezioni unite nel provvedimento in epigrafe.

Il giudice di merito sembra infatti tenuto prima a svolgere un complessivo apprezzamento sulla particolare tenuità della totalità degli illeciti in continuazione, sulla base di ben otto diversi criteri, alcuni dei quali nemmeno latamente riconducibili a quelli “ordinari” di cui al primo comma dell'art. 131 *bis* c.p.; e poi, nel caso in cui la verifica dia esito negativo, a valutare se i singoli reati risultino scarsamente lesivi sulla scorta dei criteri ordinari, eventualmente sciogliendo la continuazione al solo scopo di applicare ai fatti ritenuti “tenui” la causa di non punibilità in esame.

Ma perché introdurre criteri di valutazione della particolare tenuità speciali per il reato continuato, ulteriori e parzialmente diversi rispetto a quelli dettati dal primo comma dell'art. 131 *bis* c.p. per il fatto singolo (o per plurimi fatti non avvinti dalla continuazione), complicando nuovamente un quadro normativo che aveva già dato luogo a rilevanti dubbi interpretativi? Una volta riconosciuto che la continuazione non è in assoluto incompatibile con la particolare tenuità, dato che tale istituto non viene né direttamente né indirettamente preso in considerazione dall'art. 131 *bis* c.p., non sarebbe forse stato meglio affermare che l'esiguità degli illeciti commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso deve semplicemente essere vagliata “reato per reato”, alla luce dei criteri usuali?

Tanto più che la regola appare in gran parte superflua: nel caso in cui il disvalore del “fatto continuato” nella sua globalità non permetta di applicare la causa di non punibilità in questione, il giudice dovrà comunque considerare la particolare tenuità di ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione; viceversa, per ritenere particolarmente tenue il reato continuato nel suo complesso, sarà comunque necessario vagliare l'esiguità di ogni singolo reato unificato ai sensi dell'art. 81 co. 2 c.p., dato che un “fatto continuato” non potrà certo essere considerato tenue, se abbraccia un illecito che esprime un intenso disvalore!

Senza contare, infine, che la valutazione “reato per reato” della particolare tenuità dell'offesa sembra imposta *a contrario* dalla lettera del terzo comma dell'art. 131 *bis* c.p., che esclude la concessione del beneficio a chi abbia compiuto più “reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità”, e così ci suggerisce che la stima della tenuità debba di regola riguardare ciascun fatto illecito “isolatamente considerato” – e non certo quella “pluralità” cui fa indubbio riferimento il secondo comma dell'art. 81 c.p. (“più violazioni”).

In chiusura, sia consentita un'ultima osservazione critica, che concerne non tanto la sentenza in commento, ma, più in generale, l'efficienza e l'efficacia della funzione nomofilattica delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

Per quanto, infatti, non ci si possa che rallegrare del fatto che la controversa questione della compatibilità tra art. 131 *bis* c.p. e reato continuato sia finalmente giunta davanti alle Sezioni unite, è d'altra parte impossibile dimenticare come la *querelle* tra le sezioni semplici si trascinasse addirittura dal 2017.

Viene allora naturale domandarsi come sia possibile che, in cinque lunghi anni, nessuna sezione della Corte di cassazione si sia accorta che la questione di diritto sottoposta al suo esame aveva “dato luogo [...] a un contrasto giurisprudenziale” (così il 618 co. 1 c.p.p.), che riguardava oltretutto un istituto – la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* c.p. – così importante per la prassi e introdotto (anche) a fini di deflazione processuale.

Quanta amara ironia, insomma, nel fatto che una banale controversia interpretativa avente ad oggetto un istituto pensato al fine di consentire «una rapida fuoriuscita dal processo penale di fatti di esigua offensività che non giustificerebbero la celebrazione del processo»¹² si sia prolungata per anni, trovando la sua soluzione solo dopo che centinaia – se non migliaia – di

¹² Per tutti, in questo senso: GULLO (2021), p. 1974.

imputati si sono visti negare o concedere l'assoluzione per il solo fatto che il ricorso fosse assegnato ad un certo ufficio, ovvero a quello collocato pochi metri più avanti.

Bibliografia

ADDANTE, Eleonora (2016): "La particolare tenuità del fatto: uno sguardo altrove", *Archivio penale*, 2016, 2, pp. 1-24.

AMARELLI, Giuseppe (2017): "Particolare tenuità del fatto", in *Enciclopedia del Diritto. Annali X* (Milano, Giuffrè), pp. 557-580.

BALINI, Bianca (2017): "Il nuovo art. 131-bis c.p. e la 'continuazione non abituale': oltre l'ossimoro apparente", *Giustizia penale*, II, pp. 330-336.

BANCHI, Elena (2022): "Reato continuato e declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto nella giurisprudenza della Cassazione", *Cassazione penale*, 7-8, pp. 2573-2581.

BARTOLI, Roberto (2015): "L'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto", *Diritto penale e processo*, 6, pp. 659-671.

BRIZI, Lorenzo (2016): "L'applicabilità dell'art. 131-bis nelle ipotesi di continuazione di reati: un dialogo davvero (im)possibile?", *Cassazione penale*, 9, pp. 3269-3284.

BRUNELLI, David (2016): "Il fatto tenue tra offensività ed equità", *Archivio penale (Web)*, 1, pp. 258-278.

FLORIO, Marco Edgardo (2022): "Particolare tenuità del fatto e continuazione: le Sezioni Unite fanno il punto sulla questione della compatibilità tra i due istituti", *Archivio penale (Web)*, 2, pp. 1-22.

GROSSO, Carlo Federico (2015): "La non punibilità per particolare tenuità del fatto", in *Diritto penale e processo*, 2015, 5, pp. 517-523.

GULLO, Antonio (2021): "Art. 131-bis", in DOLCINI, Emilio e GATTA, Gian Luigi (eds.): *Codice penale commentato* (Milano, Giuffrè), pp. 1971-1992.

INSOLERA, Gaetano (2019): *Declino e caduta del diritto penale liberale* (Pisa, Edizioni ETS).

NIGRO IMPERIALE, Francesco (2020): "Non punibilità per particolare tenuità del fatto e reato continuato: verso una possibile compatibilità?", *Sistema penale*, 9, pp. 87-104.

PADOVANI, Tullio (2015): "Un intento deflattivo dal possibile effetto boomerang", *Guida al diritto*, 15, pp. 19-22.

POMANTI, Pietro (2015): "La clausola di particolare tenuità del fatto", *Archivio penale (Web)*, 2, pp. 1-28.

ROSSI, Giovanni (2016): "Il nuovo istituto della 'non punibilità per particolare tenuità del fatto': profili dogmatici e scelte di politica criminale", *Diritto penale e processo*, 4, pp. 537-546.

ZUFFADA, Edoardo (2021): "Alle Sezioni Unite la questione relativa all'applicabilità della particolare tenuità del fatto al reato continuato", *Sistema penale*, 19 novembre 2021.



Diritto Penale Contemporaneo

R I V I S T A T R I M E S T R A L E

REVISTA TRIMESTRAL DE DERECHO PENAL
A QUARTERLY REVIEW FOR CRIMINAL JUSTICE

<http://dpc-rivista-trimestrale.criminaljusticenetwork.eu>